

**STATUTO DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI LATINA**

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al

n. 661

**(Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nella seduta del 14
gennaio 2025)**

Art. 1- Istituzione e scopo.

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.vo n.28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 24/10/23 n.150 è stato costituito con delibera del 15.03.2011 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina (di seguito in breve C.O.A.) l'“ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA, già iscritto al Registro presso il Ministero della Giustizia al n. 661 (di seguito in breve O.d.M.).

L'O.d.M. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, anche cooperando con il C.O.A., con la Fondazione dell'Avvocatura Pontina Michele Piero e con enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'O.d.M. è un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina dotata di autonomia organizzativa, nonché in collaborazione con il C.O.A., di competenza finanziaria e funzionale.

L'O.d.M. vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

L'O.d.M., unitamente al C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023.

L'O.d.M., unitamente al C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies del D. Lgs. 28/2010.

Art. 2 -Sede dell'O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.d.M. ha sede operativa in 04100 Latina, Piazza B. Buozzi, 9, presso i locali messi a disposizione dal COA di Latina a norma dell'art 18 D.lgs. n.28/10.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i suddetti locali, nonché, in caso di necessità, presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina o in eventuali altre sedi decentrate individuate tra quelle messe a disposizione dal C.O.A.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l'O.d.M.

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo specifiche necessità e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 3 -Gli organi

Sono Organi dell'O.d.M.:

- Il Responsabile dell'O.d.M.;
- Il Consiglio Direttivo.

Art.4 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'O.d.M. è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati del Foro di Latina e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile, potendo essere sospeso e revocato per gravi motivi dal C.O.A. medesimo.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 5 - Funzioni del Responsabile

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al C.O.A. motivata richiesta di sua sospensione o revoca.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria convenzionato o dipendente del C.O.A., nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 unità, compreso il responsabile..

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Responsabile dell'O.d.M. Gli altri componenti sono nominati dal C.O.A., scelti tra gli Avvocati iscritti all'Albo del C.O.A. di Latina e/o tra mediatori iscritti all'O.d.M., con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo diversa e motivata decisione presa in sede di C.O.A..

Art. 7 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile, o quando due componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Un componente delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

Art.8 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, con ratifica del C.O.A.:

- a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M.;
- b) propone l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- d) approva e modifica a norma art. 28 e 30 D.M. 150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'O.d.M. per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
- e) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art 22 lett. aa) D.M. 150/23;
- f) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento dell'O.d.M. ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 del D.M. 150/23 e dal codice etico;
- g) tiene il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. 150/23;
- h) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'O.d.M.;
- i) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;
- l) provvede, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;
- m) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- n) determina e dispone con la segreteria il compenso dei mediatori ed il pagamento dei corrispettivi dovuti;
- o) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;
- p) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;

q) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.

Art. 9 - L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.M. si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Latinae che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dall' O.d.M. se previsto e adottato, ovvero che abbiano accettato quanto contenuto nel Regolamento di Procedura, nel codice etico e di condotta e nello Statuto, che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente edal Regolamento dell'O.d.M..

Il numero di mediatori, di concerto con il Coa, può essere periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo, in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte con riferimento al progetto qualità del Cnf e Coordinamento della Conciliazione.

Attualmente non è previsto un tetto massimo al numero di Mediatori da iscrivere nell'elenco dell'OdM. Quest'ultimo, di concerto con il Coa, si riserva la possibilità di limitare l'ingresso nell'elenco dei Mediatori qualora ne ravvisasse la necessità.

Art. 10 - Il Mediatore

Il Mediatore dell'O.d.M. è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Latina, che svolga le funzioni di mediatore in esclusiva per l'O.d.M. all'interno del circondario di competenza del proprio Foro di appartenenza e del distretto della Corte di Appello Di Roma e che sia in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza;
- b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Forense;
- c) deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge, sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'O.d.M.,
- d) deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla Legge Professionale e dalla specifica normativa sulla Mediazione.

Il Mediatore iscritto all'O.d.M. si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M n. 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento

professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'O.d.M. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.d.M., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'O.d.M., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale anche in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'O.d.M. e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

La pendenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori non è di per se ostativa ma verrà valutata dal Consiglio Direttivo, in relazione ai principi di onorabilità.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 1.000.000.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 11 - Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.d.M., ferma la propria autonomia organizzativa, per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

L'O.d.M. dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative ed all'attività di segreteria. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'O.d.M. in collaborazione con il C.O.A. tiene un registro per la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 12 - Gestione contabile

L'O.d.M. per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite si avvale di un conto corrente bancario, appositamente dedicato, di cui è titolare l'Ordine degli Avvocati di Latina.

Le entrate e le uscite del O.d.M. confluiscono per separati capitoli nel bilancio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Sia le entrate che le uscite dell'Odm sono sottoposte a controllo e conferma del COA.

Articolo 13 - Obblighi assicurativi

Il COA stipula annualmente, anche su indicazione dell'Odm, polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per le conseguenze di rischio patrimoniali eventualmente derivanti, a qualunque titolo, dallo svolgimento dell'attività e delle funzioni dell'ODM, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023, con specifica dichiarazione di impegno al rinnovo alla scadenza ed altresì, stipula annualmente, polizza assicurativa di pari importo per la copertura delle responsabilità a carico del Responsabile dell'Odm.

Art. 14 - Sito web istituzionale

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito del C.O.A. attraverso il quale sono accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi dell'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Latina;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) l'organigramma del consiglio direttivo e del responsabile dell'organismo;
- e) le informazioni e i contatti relativi alla sede operativa;
- f) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- g) i dati relativi ai mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- h) il regolamento di procedura approvato dal C.O.A. ;
- i) il codice etico e comportamentale approvato dal C.O.A.;
- l) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;

m) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;

o) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 15 Modifiche e Scioglimento

Il presente Statuto può essere modificato dal C.O.A., anche su proposta, e comunque, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

L'O.d.M. si estingue per motivata delibera del C.O.A. Con tale delibera il C.O.A. nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Latina

Art. 16 Disposizioni finali e transitorie – allegati –

Sono allegati al presente statuto, diventandone parte integrante:

le tabella 1), 2), 3) e 4) delle indennità spettanti all'O.d.C. *e ai mediatori per l'opera prestata* (All. A);

il regolamento di procedura (all.B);

il codice etico e di condotta (all. C).

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Statuto è immediatamente esecutivo alla data della delibera consiliare di approvazione del 14.01.2025.